

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

Art. 4 - Comodato

Art. 5 – Base imponibile per i fabbricati per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 6 - Versamenti ed interessi

Art. 7- Rimborsi e compensazioni

Art. 8 - Dichiarazione

Approvato con D.C. n. 18 del 31.07.2012 ed aggiornato con le successive modifiche legislative di cui alla L. 147/2013n e D.L. 47/2014 come conv.dalla L. 80/2014

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Numana dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e confluita quale componente patrimoniale nell'Imposta Municipale Unica istituita dall'art. 1 della L. n. 147/2013.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come indicato all'art. 1, comma 702 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, tenendo conto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

## **Art. 2 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione entro il termine fissato dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
2. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

## **Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e che si tratti dell'ultima residenza anagrafica.
- ~~2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.~~
3. L'imposta deve essere interamente versata al comune.
4. Per i casi previsti dal seguente articolo deve essere presentata la dichiarazione IMU attestante le condizioni di cui sopra, sono fatte salve le situazioni già dichiarate ai fini ICI e IMU.

## **Art. 4 - Comodato**

1. Ai fini dell'applicazione di una eventuale aliquota agevolata prevista in sede di deliberazione delle aliquote, si tiene conto degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato

concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi.

2. Gli interessati di cui al precedente comma dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 attestante di trovarsi nelle condizioni previste dal presente articolo.
3. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI e IMU, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata.

#### **Art. 5 – Base imponibile per i fabbricati per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

#### **Art. 6 - Versamenti ed interessi**

3. Il versamento dell'imposta nel caso in cui il possesso di un immobile coincida con il giorno 16 dei mesi pari a 31 giorni, si considera a carico del soggetto cedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Di considerare regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda al totale di quello dovuto dagli eredi.

#### **Art. 7- Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse del tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00.

#### **Art. 8 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.